



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per il Risanamento Ambientale

Il Direttore Generale

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Taranto”, indetta con nota del 10 maggio 2021 con protocollo n. 48997, per l’approvazione del “Piano di Caratterizzazione dell’Area Pozzo 25”. Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua il sito di “Taranto” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 recante “Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 14 ottobre 2020 recante "Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza per l'approvazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale";

Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'articolo 2, comma 1, dispone che "il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica";

Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, all'articolo 12, prevede che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzarsi nelle aree riportate nell'Allegato 8 della domanda di AIA della AM InvestCo Italy srl siano eseguiti dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria;

Visto il "Piano di Caratterizzazione dell'Area Pozzo 25" e i relativi allegati trasmessi dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con le note del 12 aprile 2021, acquisite al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 37305 del 12 aprile 2021 e al n. 41960 del 22 aprile 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 26 aprile 2021 con protocollo n. 43305 con la quale si chiede ai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria di perfezionare l'istanza di cui al punto precedente secondo quanto stabilito dal Decreto della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 14 ottobre 2020;

Vista la documentazione integrativa al "Piano di Caratterizzazione dell'Area Pozzo 25" trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con nota del 5 maggio 2021, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 47387 del 5 maggio 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 10 maggio 2021 con protocollo n. 48997 con la quale è stata convocata una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del "Piano di Caratterizzazione dell'Area Pozzo 25" e i relativi allegati trasmessi dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con le note del 12 aprile 2021, così come integrata dalla documentazione trasmessa dai medesimi Commissari con nota del 5 maggio 2021;

Vista la nota dell'ARPA Puglia del 18 maggio 2021 con protocollo n. 36614, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 52573 del 18 maggio 2021, con la quale si chiede ulteriore documentazione integrativa al "Piano di Caratterizzazione dell'Area Pozzo 25";

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 19 maggio con protocollo n. 53448 con la quale si dispone, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la sospensione, fino alla ricezione delle integrazioni richieste dall'ARPA Puglia e comunque per un massimo di 30 giorni, dei termini di conclusione del procedimento indicati nella nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 10 maggio 2021 con protocollo n. 48997;

Vista la documentazione integrativa al “Piano di Caratterizzazione dell’Area Pozzo 25” trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con nota del 27 maggio 2021, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 56842 del 27 maggio 2021;

Visto il parere del Comune di Taranto – Ufficio paesaggio trasmesso con nota del 10 giugno 2021 con protocollo n. 87459, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 62343 del 10 giugno 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 16 giugno 2021 con protocollo n. 64671 con la quale si comunica la riapertura dei termini della conferenza di servizi decisoria indetta con nota del Ministero del 10 maggio 2021 con protocollo n. 48997 e si indica il 2 luglio 2021 quale nuovo termine per l’acquisizione di eventuali pareri;

Visto il parere dell’ARPA Puglia trasmesso con nota del 30 giugno 2021 con protocollo n. 46967, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 70023 del 30 giugno 2021;

Visto il parere della Provincia di Taranto trasmesso con nota del 1° luglio 2021 con protocollo n. 22144, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 70769 del 1° luglio 2021;

Visto il parere dell’ISPRA trasmesso con nota del 5 luglio 2021 con protocollo n. 35902, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 71945 del 5 luglio 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 20 luglio 2021 con protocollo n. 73053 con la quale, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del “Piano di Caratterizzazione dell’Area Pozzo 25”;

Vista la documentazione trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria in risposta alla nota di cui al punto precedente, trasmessa con nota del 15 luglio 2021, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 77440 del 16 luglio 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 20 luglio 2021 con protocollo n. 79538 con la quale si chiede all’ISPRA e all’ARPA Puglia di trasmettere, entro il 1° settembre 2021, le proprie determinazioni relativamente alla documentazione fornita dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria;

Visto il parere dell’ARPA Puglia trasmesso con nota del 13 agosto 2021 con protocollo n. 56997, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 89406 del 13 agosto 2021;

Considerato che l’articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che il Ministero “si avvale per l’istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA)” e che non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle valutazioni tecniche emerse dalle risultanze istruttorie espresse nei richiamati pareri, in particolare in quelli dell’ARPA Puglia e dell’ISPRA, il cui ritardo nell’acquisizione per quanto riguarda il parere dell’ISPRA non può qualificarsi in termini di silenzio-assenso;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o

approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il “Piano di Caratterizzazione dell'Area Pozzo 25” e i relativi allegati trasmessi dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con le note del 12 aprile 2021, così come integrato dalla documentazione trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA SpA in Amministrazione Straordinaria con le note del 5 maggio 2021, del 27 maggio 2021 e del 15 luglio, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. il piano operativo degli interventi previsti con il dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori deve essere condiviso con l'ARPA Puglia anche al fine di garantire l'espletamento delle attività di validazione da parte della medesima Agenzia;
 2. tutti sondaggi previsti, compresi quelli da attrezzare a piezometri, devono essere approfonditi fino ad intercettare/attraversare l'acquifero superficiale e devono attestarsi nel primo metro del substrato argilloso. Le caratteristiche costruttive dei piezometri devono essere contenute in apposito allegato all'interno del Piano di Caratterizzazione Operativo. Al termine delle indagini devono essere effettuate battiture topografiche di precisione per la restituzione dell'esatta localizzazione plano-altimetrica di tutti i punti di prelievo; l'eventuale spostamento dei punti di indagine e/o integrazione di nuovi sondaggi deve essere valutato durante i sopralluoghi all'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano;
 3. il numero dei piezometri da investigare/realizzare deve essere incrementato da 3 a 4, in più va incluso anche il pozzo autorizzato dalla Provincia di Taranto con concessione n. 396/2017, per un totale di 5 piezometri;

4. in caso di rinvenimento di livelli stratigrafici dallo spessore di almeno 50 cm con evidenze di inquinamento o particolari caratteristiche organolettiche, deve essere prelevato un campione non mediato in aggiunta a quelli previsti per sondaggio;
5. i campioni di *top-soil* devono essere prelevati all'interno del sito di caratterizzazione e il campionamento deve interessare lo strato superficiale (0-10 cm), secondo quanto previsto dal Manuale n. 43 (ex APAT). L'esatta localizzazione va individuata il giorno stesso dell'avvio delle attività in contraddittorio in presenza dell'Ente di controllo;
6. il set di parametri definito per i terreni deve essere applicato all'analisi dei campioni di *top-soil*;
7. l'eventuale rinvenimento di materiali di riporto deve essere valutato coerentemente a quanto definito dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 13338/TRI del 14 maggio 2014 per verificare se essi possano rappresentare fonte di contaminazione primaria per le acque sotterranee. A tal fine, per ogni sondaggio, devono essere distinti gli spessori di materiale di riporto dalla litologia naturale sottostante, con conseguente campionamento delle due matrici. Sui materiali di riporto deve essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e devono essere ricercati tutti i metalli di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrati da Vanadio e Cianuri liberi (limiti pareri ISS: <https://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/>). I risultati sull'eluato devono essere confrontati con i limiti della citata Tabella 2. Inoltre, laddove i materiali di riporto risultino conformi ai limiti del test di cessione, secondo quanto stabilito dall'articolo 41, comma 3, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, è necessaria l'analisi sulla frazione passante i 2 mm del suddetto materiale, ricercando i parametri indicati per il set analitico proposto per i terreni. Alla luce di tali indicazioni, il Piano di Caratterizzazione Operativo deve essere integrato eventualmente dall'Allegato A.15 "Tabella Analisi di laboratorio proposte sui campioni di altre matrici";
8. devono essere forniti i dati analitici relativi alle suddette indagini pregresse, accompagnati dai rapporti di prova e dalla validazione dell'ente di controllo (ARPA/ISPRA), nonché dagli elaborati di cui all'Allegato C del Piano;
9. deve essere riordinato il quadro dei vincoli territoriali, inserendo nel Piano di Caratterizzazione Operativo una tabella riepilogativa degli stessi, con eventuali direttive e misure di salvaguardia presenti, relazionandole con l'attività di emungimento di acqua dal pozzo 25;
10. della relazione tecnica sono individuati i vincoli di cui al Piano Paesistico Territoriale Regionale (BP: boschi e UCP: aree di rispetto boschi) che interessano la particella oggetto del Piano (Fig. 202 - p.lla 4 del Comune di Taranto). Devono essere ottenuti gli atti di assenso, ai sensi delle Norme tecniche di attuazione del summenzionato Piano Paesistico Territoriale Regionale e delle norme di riferimento e devono essere applicate le prescrizioni di cui all'articolo 62 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesistico Territoriale Regionale;
11. per chiarire l'incertezza nella definizione dell'area, e visto che il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Taranto non è presente nel Piano di caratterizzazione, deve essere chiesto al Comune di chiarire se la destinazione d'uso del sito debba intendersi riferibile a "Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale" o a "Siti ad uso Commerciale e Industriale" al fine di poter correttamente identificare i valori

limite CSC di cui alla Tabella 1 (colonna A o colonna B), Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertinenti al sito;

12. deve essere allegata al Piano di Caratterizzazione Operativo la copia del provvedimento di concessione all'emungimento rilasciato dalla Provincia di Taranto;
 13. il report conclusivo delle indagini deve essere corredato di grafici e tabelle in formato Excel®, mentre i dati cartografici (perimetrazione del sito, planimetrie, ubicazione dei punti d'indagine, etc.) devono essere forniti in formato vettoriale QGIS®, accompagnati dai relativi metadati;
 14. deve essere verificata, in fase di indagine, l'eventuale presenza di impianti e sottoservizi (metanodotti, elettrodotti, ecc.) mediante indagini dirette, in modo da effettuare le operazioni in piena sicurezza.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)